



43480/15

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Carlo Zaza - Presidente -

Sent. n. sez. 1856

Paolo Micheli - Relatore -

PU - 25/05/2015

Giuseppe De Marzo

R.G. N. 44467/2014

Angelo Caputo

Ferdinando Lignola

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di
ato a Torre Annunziata I

avverso la sentenza emessa il 15/04/2014 dalla Corte di appello di Milano

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Eugenio Seivaggi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l'Avv. il quale ha concluso chiedendo
l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, in data 21/12/2010, nei confronti di condannato a pena ritenuta di giustizia in ordine ad ipotesi di bancarotta fraudolenta (per distrazione e documentale), che si assumevano commesse nell'ambito della gestione della s.a.s. di e c.", dichiarata fallita nei maggio 2004, e della quale l'imputato era stato socio accomandatario.

L'addebito di bancarotta patrimoniale riguardava la presunta distrazione di una "Audi A4" che era stata concessa in *leasing* alla fallita con contratto del 09/10/2002: sul punto, la Corte territoriale richiamava precedenti della giurisprudenza di legittimità nel senso della ravvisabilità del delitto anche in ordine a beni detenuti a titolo di locazione finanziaria, e faceva osservare che la distrazione aveva avuto quale oggetto, almeno, il valore residuo del veicolo rispetto ai ratei già corrisposti. Quanto alla mancata convenienza del riscatto, avendo il curatore riferito che sarebbe stato necessario un esborso di 12 milioni di lire, superiore a quanto ricavabile da un'eventuale vendita dell'auto usata, i giudici di appello osservavano che «ciò non eliminava il danno patrimoniale [...] causato alla massa dalla mancata acquisizione della medesima, perché questo aveva comportato, come si è detto, l'insinuazione al passivo per il diverso (dal prezzo di riscatto) valore residuo».

In ordine alla bancarotta documentale, non risultavano essere stati tenuti il libro giornale e quello degli inventari, che secondo i giudici di merito «avrebbero consentito, se regolarmente tenuti, di comprendere il movimento degli affari»; mentre appariva irrilevante la circostanza che la contabilità fosse stata affidata dal [] alla propria sorella, dovendo l'imprenditore comunque «vigilare sull'operato dei suoi delegati».

2. Propone ricorso per cassazione, che affida a tre motivi, il difensore del Pila.

2.1 Con il primo, la difesa lamenta violazione degli artt. 216 legge fall., 530 e 533 cod. proc. pen., osservando che nel caso di specie non risultava superata la soglia del dubbio ragionevole ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, segnatamente in punto di elemento soggettivo.

Quanto alla distrazione dell'auto in *leasing*, questa non era rimasta nella disponibilità del [] bensì della moglie dell'imputato, dalla quale egli si stava separando, e la donna aveva financo continuato a pagare le rate della locazione finanziaria sino all'ottobre 2004, convinta della legittimità di quel possesso. Inoltre, il curatore aveva comunque rappresentato (anche al [] e sin dalle prime fasi della procedura concorsuale) di non avere interesse a subentrare nel contratto: a tal fine aveva inviato una missiva anche alla società di *leasing*. Era stato poi documentato che il [] e la moglie avevano cercato senza successo di entrare in contatto con la locatrice per verificare come trattenerne o restituire il veicolo.

Il [] era stato perciò in perfetta buona fede, atteggiamento confermato dalla sua piena collaborazione con gli organi della procedura (fra l'altro, egli



aveva agevolato il recupero dei crediti, mettendo a disposizione anche il 50% della casa personale che poi il curatore aveva venduto)

Tutte le evidenze sopra richiamate, prospettate nei motivi di appello, non erano state valutate dalla Corte territoriale; né si sarebbe tenuto conto dei documenti da cui risultava una previsione - attestata dal curatore ed evidenziata nella sentenza impugnata senza valutarne la reale portata - di soddisfacimento dei creditori nella misura dell'80%. In realtà, dopo la pronuncia, era emerso che, a fronte di un passivo accertato per circa 185.000,00 euro, l'attivo realizzato aveva superato i 212.000,00 euro, tanto da superare addirittura quella previsione: il pagamento dei creditori era avvenuto integralmente, con tanto di consegna ai di un assegno circolare per circa 20.000,00 euro quale eccedenza (ed il curatore aveva espressamente rammentato per iscritto al nella lettera cui allegava l'assegno e che viene prodotta in copia dal ricorrente, la possibilità di richiedere la riabilitazione civile, visto l'esito della procedura).

Nell'interesse del ricorrente si ricorda altresì che, pur richiedendo il delitto di bancarotta patrimoniale il solo dolo generico, sarebbe stato comunque necessario dimostrare la consapevolezza dell'imputato di sottrarre risorse al patrimonio sociale, con potenziale danno alle ragioni dei creditori in punto di effettivo depauperamento.

In ordine alla bancarotta documentale, la difesa fa osservare che secondo la Corte di appello erano emerse discrepanze nell'indicazione di alcuni valori in contabilità, ma ciò non aveva potuto comunque comportare profili di danno per i creditori (che, per quanto sopra ricordato, non avevano sofferto pregiudizi di sorta). Inoltre, il si era affidato alla propria sorella, e costei aveva dichiarato che il fratello, inesperto in materia, si era limitato a fornire la documentazione volta per volta da lei richiesta, senza avere conoscenza della normativa applicabile in regime di contabilità semplificata. Tali emergenze avrebbero dovuto intendersi decisive per escludere il dolo dell'imputato, coerentemente alla condotta da lui tenuta nel corso dell'intera procedura concorsuale.

2.2 Con il secondo motivo, correlato ai rilievi di cui al punto precedente, il difensore del deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 217, comma secondo, legge fall., giacché il fatto - relativamente alla irregolare tenuta delle scritture - avrebbe dovuto meritare diversa qualificazione giuridica, ravvisandosi il meno grave reato di bancarotta semplice (al più, il ricorrente aveva manifestato poca diligenza nella scelta del professionista incaricato e nel successivo controllo delle incombenze affidategli).

2.3 L'ultimo profilo di doglianza riguarda la lamentata inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 219, ultimo comma, legge fall.: la tesi difensiva è



che nella fattispecie sarebbe certamente configurabile l'attenuante invocata, atteso che il danno patrimoniale non deve intendersi modesto (già la Corte di appello disponeva del dato del soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura dell'80%), ma addirittura inesistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato.

2. Con riguardo alla ipotizzata bancarotta patrimoniale, va preliminarmente ricordato che le ipotesi di distrazione di un bene che si trovi nella disponibilità del fallito a titolo di locazione finanziaria vanno distinte da quelle in cui la distrazione si assuma avvenuta attraverso la cessione a terzi del contratto di *leasing*.

2.1 Nel primo caso, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in linea di principio la ravvisabilità del delitto, ferma restando la necessità che «l'utilizzatore poi fallito sia entrato nella disponibilità di fatto del bene» (v. Cass., Sez. V, n. 29757 del 21/05/2010, D'Agostino, Rv 248262), ciò in quanto «la sottrazione o la dissipazione del bene oggetto di contratto di *leasing*, in quanto comportano un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore del medesimo bene e, allo stesso tempo, è gravata da un ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione alla società locatrice» (Cass., Sez. V, n. 33380 del 18/07/2008, Bottamedi, Rv 241397; v. anche Cass., Sez. V, n. 9427 del 03/11/2011, Cannarozzo, Rv 251995, secondo cui «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in caso di bene pervenuto all'impresa a seguito di contratto di *leasing*, qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l'acquisizione alla massa integra il reato determinando la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell'inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente»).

Quando invece si sia stata una cessione di contratto, accade di regola che «all'atto del fallimento [...], il patrimonio a garanzia dei creditori risulti decurtato dei diritti e delle facoltà nascenti dal negozio, a partire dalla possibilità di riscatto del bene nel momento di scadenza del rapporto. La distrazione è però configurabile nel solo caso in cui la cessione abbia determinato un effettivo onere nei confronti dei creditori, e cioè quando la permanenza del rapporto negoziale nel patrimonio affidato al curatore avrebbe costituito in concreto, dal punto di vista economico, una risorsa positiva e non un onere» (Cass., Sez. V, n. 30492 del 23/04/2003, Lazzarini, Rv 227705; v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 3612 del 06/11/2006, Tralicci).



2.2 Tanto premesso, nel caso di specie non è dato rilevare una cessione del contratto di *leasing*, bensì una apparente sottrazione del veicolo come tale, che certamente era entrato nella disponibilità della s.a.s. (la moglie dell'imputato, che pare ne avesse conservato il possesso, era comunque stata socia accomandante della fallita). Ne deriverebbe, alla luce dei principi sopra richiamati, la valenza *tout court* distrattiva della condotta del il quale non mise l'autovettura a disposizione della curateia: tant'è che la Corte di appello, sul presupposto che la società di *leasing* ebbe poi ad insinuarsi al passivo, individua il depauperamento della massa in termini corrispondenti al valore residuo del bene rispetto ai canoni già in precedenza versati, in ordine al quale dovrebbe intendersi avvenuta l'insinuazione *de qua*.

Sugli argomenti esposti dalla difesa a sostegno del difetto dell'elemento soggettivo, tuttavia, la motivazione adottata dalla Corte milanese si rivela carente: che l'auto in questione fosse stata trattenuta dalla moglie del nella pur erronea convinzione di poterne continuare a disporre, è infatti circostanza che parrebbe dimostrata dalle dichiarazioni della donna (la quale rappresentò anche di avere continuato ad onorare i versamenti dei ratei di *leasing*, fino a tutto il 2004, circostanza ritenuta invece non provata dai giudici di merito), sia dalla deposizione resa dal curatore del fallimento, in uno con le missive prodotte in atti e che attestano la mancanza di interesse della curateia a proseguire nel rapporto. A fronte di ciò, le produzioni documentali offerte dalla difesa in occasione del giudizio di appello, ed in particolare la distinta relativa alla corrispondenza inviata dal curatore ai creditori insinuati (fra cui non vi è la società di *leasing*) rimangono sostanzialmente ignorate dalla Corte territoriale: attraverso il documento in questione, infatti, il difensore dell'imputato mirava a evidenziare un obiettivo travisamento circa il dato storico della effettiva, o quanto meno perdurante, insinuazione della s.p.a., e conseguentemente ad escludere che la condotta ipotizzata si fosse davvero risolta nella diminuzione patrimoniale sopra ricordata.

Tali circostanze, in uno con la recente acquisizione di elementi chiaramente dimostrativi dell'integrale soddisfazione di tutti i creditori (ritualmente sottoposti all'attenzione di questa Corte ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto sopravvenuti alla decisione di secondo grado), impongono l'annullamento della sentenza impugnata in punto di responsabilità del per il delitto di bancarotta patrimoniale, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano: l'annullamento deve intendersi assorbente rispetto alla prefigurata, eventuale ravvisabilità - anche alla luce delle anzidette, ultime prove documentali - dell'attenuante ex art. 219, comma terzo, del r.d. n. 267/1942.



3. La pronuncia in epigrafe merita invece conferma in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il diverso addebito di bancarotta documentale.

Secondo la rubrica, le irregolarità afferenti le scritture contabili riguardano non solo l'omessa tenuta del libro degli inventari e del libro giornale, ma anche l'aver effettuato le annotazioni di legge sui registri IVA soltanto fino al gennaio 2003, a fronte di una dichiarazione di fallimento avvenuta oltre un anno dopo. In quella situazione, il curatore si era certamente trovato nell'impossibilità di ricostruire le reali operazioni poste in essere dalla s.a.s., tanto più che - come evidenziato a pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata - nel pur breve periodo in cui la società aveva operato vi era stata una «grandiosa di cessioni di attività», con annotazioni di «valori diversi fra gli atti di cessione e la parziale contabilità tenuta» (né era stato possibile, prima che l' si rendesse disponibile a fornire i dovuti chiarimenti, comprendere ragioni e destinazioni effettive dei numerosi effetti cambiari dinanzi ai quali lo stesso curatore si era trovato).

A nulla può rilevare l'incarico più o meno formale affidato dal ricorrente alla sorella ai fini delle incombenze di tenuta delle scritture, atteso che «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa» (Cass., Sez. V, n. 2812 del 17/10/2013, Manfredi, Rv 258947).

4. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame sul punto.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 25/05/2015.


Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Carlo Zaza



REPOSTATA IN CANCELLERIA

add 28 OTT 2015

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO